

Comune di Castello d'Argile
Città Metropolitana di Bologna
C.F. 80008210371 - P. Iva 00701891202
<https://www.comune.castello-d-argile.bo.it/>

SCHEMA DI CONVENZIONE

CONVENZIONE PER LA REALIZZAZIONE DI ATTIVITÀ E INIZIATIVE DI CONTRASTO E LOTTA ALLA MAFIA E DI PROMOZIONE DELLA CULTURA DELLA LEGALITÀ DI CUI ALL'ARTICOLO 5, PRIMO COMMA LETTERA V) DEL CODICE DEL TERZO SETTORE (DECRETO LEGISLATIVO N. 117 DEL 3 LUGLIO 2017) NEL COMUNE DI CASTELLO D'ARGILE

Con la presente scrittura privata da valere nei migliori modi di legge

TRA

Il Comune di Castello d'Argile, con sede in Piazza Attilio Gadani n. 2, C. F. 80008210371 - P. Iva 00701891202, rappresentato dal Direttore dell'Area Istituzionale e Demoanagrafica, in forza del combinato disposto dell'art.107 comma terzo lett. c) D. lgs.18 agosto 2000 n. 267 in seguito denominato "Comune";

E

L'Associazione "..... con sede legale in Codice fiscale, rappresentata da..... nato in il, residente in.....via n.,..... nella sua carica di e legale rappresentante.

In seguito denominata "Associazione";

PREMESSO

- che la Costituzione (art. 118, quarto comma) prevede che *“Stato, Regioni, Città Metropolitane, Province e Comuni favoriscono l'autonoma iniziativa dei cittadini, singoli e associati, per lo svolgimento di attività di interesse generale, sulla base del principio di sussidiarietà”*;
 - che il Testo unico sugli enti Locali (D. Lgs. n. 267 del 18 agosto 2000) all'art. 3, quinto comma prevede che *“i Comuni e le Province svolgono le loro funzioni anche attraverso le attività che possono essere adeguatamente esercitate dalla autonoma iniziativa dei cittadini e delle loro formazioni sociali”*;
 - che il Consiglio di Stato sottolinea come non vi siano regole predefinite da autorità pubbliche, nel momento in cui alcuni soggetti agiscono come cittadini attraverso l'assunzione di compiti, la risoluzione di problemi pratici compresenti in una collettività, la gestione di attività coerenti allo sviluppo della comunità stessa, trattandosi di manifestazioni originarie e non comprimibili di cittadinanza societaria;
 - che la Legge 383/2000 - Disciplina delle Associazioni di Promozione sociale – prevede, all'art. 1 *“La Repubblica riconosce il valore sociale dell'associazionismo liberamente costituito e delle sue molteplici attività come espressione di partecipazione, solidarietà e pluralismo; ne promuove lo sviluppo in tutte le sue articolazioni territoriali, nella salvaguardia della sua autonomia; favorisce il suo apporto originale al conseguimento di finalità di carattere sociale, civile, culturale e di ricerca etica spirituale”* e all'art. 4 che le Associazioni di promozione sociale traggono le risorse economiche per il loro funzionamento e per lo svolgimento delle loro attività anche dai contributi degli Enti Locali, contributi che possono essere anche finalizzati al sostegno di specifici e documentati programmi realizzati nell'ambito dei fini statutari;
-

- che il Decreto Legislativo n. 117 del 3 Luglio 2017 che riconosce all'art. 2 il valore e la funzione sociale degli enti del Terzo settore, dell'associazionismo, dell'attività di volontariato e della cultura e pratica del dono quali espressione di partecipazione, solidarietà e pluralismo, ne promuove lo sviluppo salvaguardandone la spontaneità ed autonomia, e ne favorisce l'apporto originale per il perseguimento di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, anche mediante forme di collaborazione con lo Stato, le Regioni, le Province autonome e gli enti locali;
- che l'art. 37 dello Statuto Comunale prevede che le forme di associazionismo presenti sul proprio territorio siano promosse e riconosciute e che il Comune possa erogare alle associazioni, contributi economici da destinarsi allo svolgimento dell'attività associativa e possa mettere a disposizione delle associazioni, a titolo di contributi in natura, strutture, beni o servizi in modo gratuito.

Viste:

- la Deliberazione della Giunta Comunale n. 50 del 16/05/2025 con la quale sono state approvate le linee guida della manifestazione di interesse e lo schema di convenzione tra il comune e l'Associazione;
- la determinazione dirigenziale n. 27 del 17/06/2025, che ha approvato l'avviso pubblico per la presentazione da parte delle organizzazioni di volontariato o delle associazioni di promozione sociale, delle manifestazioni di interesse per la stipula di una convenzione per LA REALIZZAZIONE DI ATTIVITÀ E INIZIATIVE DI CONTRASTO E LOTTA ALLA MAFIA E PROMOZIONE DELLA CULTURA DELLA LEGALITÀ DI CUI ALL'ARTICOLO 5, PRIMO COMMA LETTERA V) DEL CODICE DEL TERZO SETTORE per due anni, con possibilità di proroga per un ulteriore anno;

ART. 1 – OGGETTO DELLA CONVENZIONE

La presente Convenzione ha per oggetto:

- la promozione della cultura della legalità attraverso attività strutturate finalizzate alla diffusione della cultura della legalità, del rispetto delle regole e della partecipazione per la promozione della cittadinanza attiva;
- la promozione di percorsi informativi e formativi destinati alle scuole, alla cittadinanza e al Consiglio Comunale dei Ragazzi e delle Ragazze, che consentano di approfondire le tematiche riguardanti la criminalità e le infiltrazioni mafiose in tutte le loro sfaccettature, le normative di legge, la valorizzazione del ricordo e della memoria degli eventi storici e il ricordo di tutte le vittime innocenti di mafia;
- garantire una relazione costruttiva con le realtà che rappresentano un esempio rilevante della lotta alle mafie, per effetto delle attività di sensibilizzazione, di prevenzione, di promozione e di progettazione di modelli alternativi;
- svolgere le altre attività volte a favorire il collegamento stabile tra tutte le associazioni, gli enti e gli altri soggetti impegnati per la legalità e contro le mafie nei diversi settori della società.

ART. 2 – DURATA DELLA CONVENZIONE

La presente Convenzione è valida fino al 31/12/2026 e può essere rinnovata in forma scritta per un ulteriore anno.

ART. 3 – VALORE MASSIMO DEL CONTRIBUTO

L'importo massimo erogato dal Comune all'associazione, per l'intero periodo di vigenza della convenzione, compresa l'opzione del rinnovo annuale è pari ad € 4.500,00 (tali importi sono fuori campo Iva), corrispondente ad un importo massimo annuale di € 1.500,00.

ART. 4 – SPESE AMMISSIBILI ED INAMMISSIBILI

Nel limite di cui all'articolo 3 della presente Convenzione, sono ammissibili ad essere rimborsate le spese di diretta imputazione allo svolgimento delle iniziative concordate con il Comune, che, in fase di rendicontazione, risultino coerenti (con l'iniziativa stessa), documentate e che siano state effettivamente sostenute.

Nell'ambito delle suddette iniziative, sono riconosciute ammissibili, quali spese di diretta

imputazione:

- l'affitto di locali o impianti;
- le spese di allestimento locali;
- le spese di noleggio attrezzature;
- le spese di promozione delle iniziative;
- le spese per il pagamento dei diritti d'autore;
- le spese per premi e riconoscimenti;
- i compensi per i relatori;
- spese di viaggio ed ospitalità per relatori, conferenzieri, artisti;
- altre spese direttamente imputabili all'organizzazione dell'iniziativa;

Sono inoltre ammissibili le seguenti spese:

- spese per l'impiego di personale proprio, regolarmente documentate, per un importo non superiore al 10% del totale della spesa;
- spese di segreteria, regolarmente documentate, per un importo non superiore al 5% della spesa;
- spese per l'acquisto di beni durevoli, per un importo non superiore a 200,00 €.

Non sono ammissibili le spese di rappresentanza e di mera liberalità. L'attività dei volontari che prenderanno parte alle iniziative od ai progetti non può essere retribuita in alcun modo, ai singoli volontari potranno essere rimborsate soltanto le spese effettivamente sostenute.

ART. 5 – RESPONSABILITÀ E COPERTURE ASSICURATIVE E OBBLIGHI DI SICUREZZA

L'associazione esonera espressamente il Comune da ogni responsabilità diretta o indiretta per danni che dovessero derivare all'associazione e/o a terzi in conseguenza delle attività svolte. L'operatività o meno delle polizze assicurative non libera il contraente dalle proprie responsabilità, avendo esse solo lo scopo di ulteriore garanzia. L'Associazione esonera altresì il comune da qualsiasi responsabilità per tutti gli eventuali rapporti di natura contrattuale che l'associazione dovesse instaurare nell'abito delle attività previste nella presente convenzione. L'Associazione si obbliga a stipulare e mantenere in vigore, per la durata della presente convenzione un'adeguata copertura assicurativa contro i rischi di responsabilità civile verso terzi in conseguenza di un fatto verificatosi in relazione all'attività oggetto della presente convenzione e responsabilità civile verso i prestatori di lavoro. L'Associazione si impegna, per lo svolgimento delle attività sopra descritte, ad utilizzare prevalentemente i propri soci volontari, in possesso di adeguate cognizioni tecniche, pratiche e normative, sottoposti ad adeguata copertura assicurativa contro gli infortuni, malattie connesse all'attività volontaria svolta e di responsabilità civile verso terzi.

Anche ai fini degli obblighi di sicurezza, l'Associazione deve garantire che i volontari/addetti inseriti nelle attività oggetto della presente convenzione siano in possesso delle cognizioni tecniche e pratiche eventualmente necessarie allo svolgimento delle attività e delle prestazioni specifiche, impegnandosi inoltre a formare gli stessi al fine della corretta attuazione delle disposizioni in materia di sicurezza con particolare riferimento al D. Lgs. n. 81/2008 e s. m..

L'Associazione solleva l'Amministrazione Comunale da ogni responsabilità per gli incidenti che si dovessero verificare nello svolgimento delle attività descritte nel presente accordo a danno di cose, persone o animali. Tutti gli obblighi e gli oneri assicurativi, antinfortunistici, assistenziali e previdenziali relativi al personale impiegato nelle attività ed ai volontari sono a carico dell'Associazione.

ART. 6 – SUPPORTO DEL COMUNE E MODALITÀ DI LIQUIDAZIONE DEL CONTRIBUTO

Il Comune si impegna a garantire la collaborazione e l'assistenza necessaria a facilitare l'Associazione nello svolgimento delle proprie attività sulla base di programmi operativi annuali concordati fra le parti.

Il Comune eroga all'Associazione un importo complessivo di 3.000,00 (fuori campo IVA) per il periodo 2025 – 2026. L'erogazione del contributo avviene secondo le seguenti modalità:

- acconto, dietro espressa richiesta, fino da un massimo del 70% del contributo annuale, entro il mese di aprile di ogni anno;
 - saldo, entro 30 giorni dalla presentazione del rendiconto economico annuale dell'attività svolta
-

nell'ambito della presente Convenzione.

Qualora l'Associazione non presentasse una rendicontazione delle spese sostenute, pari o superiore all'importo massimo previsto dalla Convenzione, il Comune provvederà a ridurre la cifra da erogare a copertura delle spese, mentre qualora la somma già anticipata a titolo di acconto, risultasse superiore alle spese sostenute, l'Associazione si impegna a restituire entro 30 giorni dalla richiesta del Comune, le somme erogate che non siano dovute ai sensi della presente Convenzione.

Il Contributo è connesso alla realizzazione delle attività di cui all'art. 1 del presente accordo e non sarà liquidato nel caso in cui tali attività non fossero realizzate.

ART. 7 – DOMICILIO E REFERENTI

L'Associazione dovrà indicare il numero di cellulare del proprio referente ed il proprio indirizzo di PEC (posta elettronica certificata) o, in caso di mancato possesso della PEC, l'indirizzo di posta elettronica.

ART. 8 – CAUSE DI RISOLUZIONE

Il rapporto convenzionale può essere sospeso o revocato in qualsiasi momento, con adeguato preavviso, per sopravvenuti motivi di interesse pubblico senza che nulla sia dovuto all'associazione, può comunque essere sospeso senza preavviso al verificarsi di eventi imprevedibili o per far fronte a situazioni di emergenza.

La Convenzione dovrà, inoltre, considerarsi risolta con il venir meno del possesso dei requisiti di idoneità morale e professionale a stipulare Convenzioni con la Pubblica Amministrazione, ai sensi degli art. 94 e 95 del D. Lgs. 36/2023.

Il Comune si riserva la facoltà di risolvere anticipatamente la convenzione, previa comunicazione con l'associazione, in caso di:

- scioglimento dell'Associazione;
- omessa presentazione della documentazione richiesta;
- gravi e ripetute inottemperanze degli obblighi pattuiti in convenzione;
- mancata copertura assicurativa di cui all'art. 5;
- grave danno all'immagine dell'Amministrazione, determinato dall'Associazione o dai suoi aventi causa, fatto salvo il diritto del Comune al risarcimento dei danni.

L'associazione potrà recedere anticipatamente dalla Convenzione, con un preavviso, comunicato con modalità che permetta la notifica dell'avvenuto ricevimento, di almeno sei mesi.

ART. 9 – TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

L'operatore economico/Associazione ottempererà a tutte le norme e agli obblighi in materia di trattamento dei dati personali - ai sensi e per gli effetti del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016 e del D. Lgs. 30 giugno 2003, n. 196 (Codice in materia di protezione dei dati personali), modificato dal D. Lgs. 10 agosto 2018, n. 101, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati – nell'ambito delle proprie attività e competenze specifiche, garantendo un adeguato livello di sicurezza dei trattamenti. I dati saranno trattati e conservati dall'Associazione esclusivamente per le finalità oggetto del presente affidamento nonché per l'adempimento di obblighi contrattuali previsti da leggi e regolamenti, nonché da disposizioni impartite da Autorità a ciò legittimate dalla legge e da Organi di Vigilanza e Controllo.

L'Associazione si impegna ad osservare la massima riservatezza nei confronti delle notizie di qualsiasi natura comunque acquisite nello svolgimento delle prestazioni oggetto del presente contratto.

Le notizie relative all'attività dell'Amministrazione, comunque venute a conoscenza del personale dell'Associazione e/o dal medesimo incaricato in relazione all'esecuzione della presente convenzione, e le informazioni che transitano attraverso le apparecchiature di rilevazione, elaborazione, trasferimento, archiviazione dati, non debbono in alcun modo e in qualsiasi forma essere comunicate e divulgate a terzi, né debbono essere utilizzate per fini diversi da quelli contemplati nel presente accordo.

L'Associazione è responsabile per l'esatta osservanza da parte dei propri dipendenti e dei volontari degli obblighi di segretezza sopra descritti. In caso di inosservanza degli obblighi di riservatezza,

l'Amministrazione potrà procedere alla risoluzione della convenzione, fermo restando che l'Associazione sarà tenuta a risarcire tutti i danni che ne dovessero derivare alla medesima Amministrazione.

Ai sensi dell'articolo 28 del Regolamento (UE) 2016/679, il Titolare del Trattamento dei dati è il Comune di Castello d'Argile, il Responsabile del Trattamento è il Direttore dell'Area Istituzionale e Demoanagrafica, il Responsabile esterno del Trattamento è il Legale Rappresentante pro-tempore dell'Associazione.

ART. 10 – CONTROVERSIE

La definizione di tutte le controversie derivanti dall'esecuzione della convenzione, che non si sia potuto risolvere bonariamente, è devoluta all'autorità giudiziaria competente presso il Foro di Bologna.

ART. 11 – STIPULAZIONE DELLA CONVEZIONE E NORME FISCALI E FINALI.

Ai sensi dell'art. 53, comma 16-ter, del D. Lgs. n. 165/2001, l'Associazione, sottoscrivendo la presente convenzione, attesta di non avere sottoscritto contratti di lavoro subordinato o autonomo, e comunque non aver conferito incarichi ad ex dipendenti del Comune che abbiano esercitato poteri autoritativi o negoziali nei loro confronti, nel triennio successivo alla cessazione del rapporto di lavoro con il Comune.

La presente Convenzione è esente dall'imposta di bollo e dall'imposta di registro ai sensi art. 82 comma 5 del D.Lgs. 3 luglio 2017, n. 117.

Letto, approvato e sottoscritto

Per l'Associazione "....."
.....

Per il Comune di Castello d'Argile
Il Direttore dell'Area Istituzionale e
Demoanagrafica
.....